Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

11 aprile 2013 *

«Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Articolo 45 TFUE — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Articolo 71 — Lavoratore frontaliero atipico in situazione di disoccupazione completa che ha conservato legami personali e professionali nello Stato membro dell'ultima occupazione — Regolamento (CE) n. 883/2004 — Articolo 65 — Diritto a prestazioni nello Stato membro di residenza — Rifiuto di pagamento opposto dallo Stato membro dell'ultima occupazione — Ammissibilità — Rilevanza della sentenza della Corte del 12 giugno 1986, Miethe (1/85) — Disposizioni transitorie — Articolo 87, paragrafo 8 — Nozione di "situazione invariata"»

Nella causa C-443/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi), con decisione del 25 agosto 2011, pervenuta in cancelleria il 29 agosto 2011, nel procedimento

F.P. Jeltes,

M.A. Peeters,

J.G.J. Arnold

contro

Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. M. Ilešič, presidente di sezione, dai sigg. E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh, dalla sig.ra C. Toader e dal sig. C. G. Fernlund (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 24 ottobre 2012,

considerate le osservazioni presentate:

— per F.P. Jeltes, da P. Van der Wulp;

— per M.A. Peeters, da S. van der Beek-Verdoorn;

* Lingua processuale: l'olandese.

— per il Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, da I. Eijkhout, in qualità di agente;

— per il governo olandese, da M. Noort e C. Wissels, in qualità di agenti;

— per il governo ceco, da D. Hadroušek e M. Smolek, in qualità di agenti;

— per il governo danese, da V. Pasternak Jørgensen e C. Vang, in qualità di agenti;

— per il governo tedesco, da J. Möller e T. Henze, in qualità di agenti;

— per la Commissione europea, da M. van Beek e V. Kreuschitz, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 gennaio 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli articoli 65 e 87, numero 8, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (GU L 284, pag. 43; in prosieguo: il «regolamento n. 883/2004»), nonché sull'articolo 45 TFUE e sull'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).

2 La domanda è stata presentata nell'ambito di controversie fra il sig. Jeltes, la sig.ra Peeters e il sig. Arnold, da un lato, e il Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, dall'altro, riguardo al rigetto, da parte di quest'ultimo, delle loro domande per l'ottenimento o la prosecuzione delle prestazioni previste dalla legge sulla disoccupazione (Werkloosheidswet; in prosieguo: la «WW»).

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

Il regolamento (CEE) n. 1408/71

3 L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 (GU L 177, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), dispone quanto segue:

«Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

(...)

b) il termine "lavoratore frontaliero" designa qualsiasi lavoratore subordinato o autonomo che esercita una attività professionale nel territorio di uno Stato membro e risiede nel territorio di un altro Stato membro dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana; (...)

(…)

o) il termine "istituzione competente" designa:

i) l'istituzione alla quale l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni,

(...)

(...)

q) il termine "Stato competente" designa lo Stato membro nel cui territorio si trova l'istituzione competente;

(...)».

4 L'articolo 71 del regolamento n. 1408/71 è formulato come segue:

«1. Il lavoratore subordinato disoccupato che, durante la sua ultima occupazione, risiedeva nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente beneficia delle prestazioni secondo le seguenti disposizioni:

a) i) il lavoratore frontaliero, in disoccupazione parziale o accidentale nell'impresa presso cui è occupato, beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente, come se risiedesse nel territorio di questo Stato; queste prestazioni sono erogate dall'istituzione competente;

ii) il lavoratore frontaliero che è in disoccupazione completa beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede come se fosse stato soggetto durante l'ultima occupazione a tale legislazione; tali prestazioni vengono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e sono a carico della medesima;

b) i) un lavoratore subordinato diverso dal lavoratore frontaliero, in disoccupazione parziale, accidentale o completa, il quale rimane a disposizione del datore di lavoro o degli uffici [del] lavoro nel territorio dello Stato competente, beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato, come se risiedesse nel suo territorio; tali prestazioni sono erogate dall'istituzione competente;

ii) un lavoratore subordinato diverso dal lavoratore frontaliero, che è in disoccupazione completa e che si pone a disposizione degli uffici del lavoro nel territorio dello Stato membro in cui risiede o che ritorna in tale territorio, beneficia delle prestazioni secondo la legislazione di questo Stato, come se vi avesse svolto la sua ultima occupazione; queste prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e sono a carico della medesima. Tuttavia, se questo lavoratore subordinato è stato ammesso al beneficio delle prestazioni a carico dell'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto da ultimo, beneficia delle prestazioni in conformità delle disposizioni dell'articolo 69. Il beneficio delle prestazioni della legislazione dello Stato in cui il lavoratore risiede viene sospeso durante il periodo in cui il disoccupato può pretendere, ai sensi dell'articolo 69, le prestazioni della legislazione alla quale è stato soggetto da ultimo.

(...)».

Il regolamento n. 883/2004

5 L'articolo 1 di detto regolamento definisce le nozioni di «lavoratore frontaliero», di «istituzione competente» e di «Stato membro competente» in termini essenzialmente identici a quelli impiegati dall'articolo 1 del regolamento n. 1408/71.

6 L'articolo 11, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 883/2004 dispone che «una persona che riceva indennità di disoccupazione a norma dell'articolo 65 in base alla legislazione dello Stato membro di residenza è soggetta alla legislazione di detto Stato membro».

7 L'articolo 65 di detto regolamento, intitolato «Disoccupati che risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente», dispone come segue:

«1. La persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. [Ella] beneficia delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione dello Stato membro competente.

2. La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può, a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.

Il disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si mette a disposizione degli uffici del lavoro nell'ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto.

3. Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima frase, deve iscriversi come richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale risiede, è sottoposto ai controlli ivi predisposti e rispetta le condizioni stabilite dalla legislazione di tale Stato membro. Se decide di iscriversi come richiedente lavoro anche nello Stato membro in cui ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma deve rispettare gli obblighi vigenti in detto Stato.

4. L'attuazione del paragrafo 2, seconda frase, e del paragrafo 3, seconda frase, e le modalità degli scambi di informazioni, di cooperazione e di reciproca assistenza fra le istituzioni e gli uffici dello Stato membro di residenza e dello Stato membro in cui la persona ha esercitato la sua ultima attività sono definite nel regolamento di applicazione.

5. a) Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.

b) Tuttavia, un lavoratore diverso dal lavoratore frontaliero al quale sono state erogate prestazioni a carico dell'istituzione competente dell'ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto beneficia in primo luogo, al ritorno nello Stato membro di residenza, delle prestazioni ai sensi dell'articolo 64 e l'erogazione delle prestazioni a norma della lettera a) è sospesa per il periodo durante il quale egli beneficia di prestazioni in base all'ultima legislazione alla quale era soggetto.

6. Le prestazioni erogate dall'istituzione del luogo di residenza a norma del paragrafo 5 continuano a essere a carico di quest'ultima. (...)

(...)».

8 L'art. 87 del regolamento n. 883/2004, intitolato «Disposizioni transitorie», prevede quanto segue:

«1. Il presente regolamento non fa sorgere alcun diritto per il periodo precedente la data della sua applicazione.

(...)

8. Se, in conseguenza del presente regolamento, una persona è soggetta alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione è soggetta a norma del titolo II del regolamento (CEE) n. 1408/71, tale persona continua ad essere soggetta a quest'ultima legislazione fino a quando la situazione rimane invariata e comunque per non più di dieci anni dalla data di applicazione del presente regolamento, a meno che essa non presenti una domanda per essere assoggettata alla legislazione applicabile a norma del presente regolamento. Se la domanda è presentata entro un termine di tre mesi dalla data di applicazione del presente regolamento all'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile a norma del presente regolamento, la persona è soggetta alla legislazione di detto Stato membro sin dalla data di applicazione del presente regolamento. Se la domanda è presentata dopo la scadenza di tale termine, la persona è soggetta a detta legislazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo.

(...)».

Il regolamento (CE) n. 987/2009

9 Il considerando 13 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004 (GU L 284, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di attuazione»), è formulato come segue:

«Il presente regolamento prevede misure e procedure intese a promuovere la mobilità dei lavoratori dipendenti e dei disoccupati. I lavoratori frontalieri in disoccupazione completa possono mettersi a disposizione dell'ufficio del lavoro sia nello Stato membro di residenza sia nello Stato membro in cui hanno lavorato da ultimo. Tuttavia, essi dovrebbero aver diritto a prestazioni unicamente dallo Stato membro di residenza».

Il diritto olandese

10 Dalla documentazione di cui dispone la Corte risulta che l'articolo 19, paragrafo 1, lettera f), della WW subordina il diritto del lavoratore alle prestazioni di disoccupazione alla condizione della residenza nel territorio nazionale.

Fatti e questioni pregiudiziali

11 Il sig. Jeltes, la sig.ra Peeters e il sig. Arnold, lavoratori frontalieri di cittadinanza olandese, hanno lavorato nei Paesi Bassi, mentre risiedevano, rispettivamente, i primi due in Belgio e il terzo in Germania.

12 Il sig. Jeltes si è trovato in disoccupazione a partire dal mese di agosto 2010, quindi successivamente al 1° maggio 2010, data di entrata in vigore del regolamento n. 883/2004. Egli ha chiesto all'amministrazione olandese la concessione di un'indennità di disoccupazione ai sensi della WW, ma la richiesta è stata respinta.

13 La sig.ra Peeters ha perso il suo lavoro nel mese di maggio 2009 e ha beneficiato di un'indennità di disoccupazione accordata dall'amministrazione olandese. Ella ha poi trovato un nuovo lavoro il 26 aprile 2010, prima di trovarsi nuovamente disoccupata il 18 maggio 2010. Nel periodo in cui l'interessata aveva ripreso a lavorare, l'amministrazione aveva cessato di corrisponderle l'indennità di disoccupazione, ma l'aveva informata che, qualora si fosse trovata nuovamente senza lavoro prima del 25 ottobre 2010, avrebbe potuto richiedere la prosecuzione del versamento dell'indennità stessa. Tuttavia, quando la sig.ra Peeters si è rivolta alla suddetta amministrazione dopo aver nuovamente perduto il suo lavoro, quest'ultima ha rifiutato di riprendere a versarle detta indennità.

14 Il sig. Arnold ha perso il suo lavoro e, a partire dal 2 febbraio 2009, ha ottenuto dall'amministrazione olandese un'indennità di disoccupazione ai sensi della WW. Nel marzo 2009, egli ha ripreso l'esercizio di un'attività lavorativa autonoma in Germania. La suddetta amministrazione ha cessato di corrispondere l'indennità di disoccupazione concessa all'interessato, informandolo che, qualora egli avesse cessato la sua attività lavorativa autonoma prima del 30 agosto 2011, avrebbe potuto chiedere la prosecuzione del versamento dell'indennità. Il sig. Arnold ha cessato di esercitare detta attività e, il 1° giugno 2010, ha chiesto la prosecuzione del versamento dell'indennità. Tuttavia, l'amministrazione olandese ha rifiutato di accordargliela.

15 Dalla decisione di rinvio e dalla documentazione di cui dispone la Corte risulta che il diritto olandese esclude il versamento dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori in disoccupazione che non risiedano nel territorio nazionale. Il giudice del rinvio ha aggiunto che, riguardo ai tre ricorrenti nelle controversie principali, le autorità olandesi hanno fondato il loro rifiuto sull'articolo 65 del regolamento n. 883/2004, che indica come Stato membro competente per la concessione dell'indennità di disoccupazione quello di residenza, nella fattispecie il Regno del Belgio per i primi due soggetti e la Repubblica federale di Germania per il terzo.

16 I ricorrenti nelle controversie principali hanno impugnato le decisioni di diniego adottate dall'amministrazione olandese dinanzi al Rechtbank Amsterdam. Detto giudice ha chiarito che non è stato messo in discussione il fatto che l'articolo 65 del regolamento n. 883/2004 impedisca ai ricorrenti di pretendere dalla suddetta amministrazione il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione. Esso ha aggiunto che, tuttavia, non è stato contestato neppure il fatto che tali soggetti siano lavoratori frontalieri atipici ai sensi della sentenza del 12 giugno 1986, Miethe (1/85, Racc. pag. 1837), nel senso che hanno conservato legami personali e professionali particolarmente stretti nello Stato membro dell'ultima occupazione. Ad avviso di detto giudice, se ne deduce che è probabilmente all'interno di quest'ultimo Stato, segnatamente nel Regno dei Paesi Bassi, che essi hanno maggiori opportunità di reinserimento professionale. Il giudice pone dunque la questione se, come nella citata sentenza Miethe, si debba ritenere che ai ricorrenti spettino le indennità di disoccupazione a carico di tale Stato membro.

17 Tuttavia, poiché al Rechtbank Amsterdam appare dubbio che, in seguito all'entrata in vigore del regolamento n. 883/2004, la citata sentenza Miethe conservi la propria rilevanza, esso ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se, nell'ambito del regolamento n. 883/2004, valga ancora l'interpretazione integrativa della [citata] sentenza Miethe, pronunciata quando era in vigore il regolamento n. 1408/71, ovverosia quella di riconoscere al lavoratore frontaliero atipico un diritto di scelta dello Stato membro nel quale mettersi a disposizione degli uffici del lavoro e dal quale percepire l'indennità di disoccupazione, in quanto nello Stato membro prescelto risultano maggiori le opportunità di reinserimento professionale. Oppure, invece, se l'articolo 65 del regolamento n. 883/2004, considerato nel suo complesso, già di per sé garantisca adeguatamente che il lavoratore in disoccupazione completa riceva le prestazioni alle condizioni che sono per lui più favorevoli per trovare un impiego, e la sentenza Miethe abbia perso la sua portata integrativa.

2) Se il diritto dell'Unione, nella fattispecie l'articolo 45 TFUE o l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68, osti a che uno Stato membro rifiuti, in forza della sua legislazione nazionale, di riconoscere l'indennità di disoccupazione a un lavoratore migrante (frontaliero) in disoccupazione completa che ha svolto la sua ultima attività lavorativa in detto Stato membro e di cui si può presumere, data l'esistenza di legami sociali e familiari, che abbia in detto Stato membro le migliori opportunità di reinserimento professionale, soltanto per il motivo che egli risiede in un altro Stato membro.

3) Come debba essere risolta la questione sopra formulata – in considerazione dell'articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004, dell'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali [dell'Unione europea] e del principio della certezza del diritto – qualora a siffatto lavoratore, già prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 883/2004, sia stata riconosciuta un'indennità di disoccupazione in forza del diritto dello Stato della precedente occupazione, la cui durata massima di erogazione e di ripristino non era ancora scaduta al momento di detta entrata in vigore (e la cui erogazione è terminata per il fatto che il disoccupato ha accettato un nuovo lavoro).

4) Se la soluzione della seconda questione sia diversa nel caso in cui ai lavoratori frontalieri disoccupati di cui trattasi fosse stato assicurato che essi avrebbero potuto chiedere il ripristino del loro diritto all'indennità qualora, dopo aver trovato un nuovo lavoro, lo avessero nuovamente perduto, nel caso in cui le relative informazioni non apparissero corrette od inequivocabili, per effetto delle incertezze nella prassi applicativa».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

18 Con la prima questione, il giudice del rinvio essenzialmente chiede alla Corte se, ai fini dell'interpretazione dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004, perduri la rilevanza della citata sentenza Miethe dopo l'entrata in vigore del medesimo regolamento, con la conseguenza che un lavoratore, il quale abbia conservato legami professionali e personali con lo Stato dell'ultima occupazione tali da far presumere che ivi sussistano maggiori opportunità di reinserimento professionale, possa scegliere di mettersi a disposizione degli uffici del lavoro di detto Stato membro al fine di ricevervi non soltanto un aiuto al ricollocamento professionale, ma anche le indennità di disoccupazione.

19 Per rispondere a tale questione, occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 71 del regolamento n. 1408/71 e all'interpretazione datane dalla Corte nella citata sentenza Miethe e, in seguito, esaminare il contenuto dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004.

20 L'articolo 71 del regolamento n. 1408/71 contiene norme specifiche per quei disoccupati che, durante la loro ultima occupazione, risiedevano nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente. Tali disposizioni si distinguono dalla norma generale di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del medesimo regolamento, secondo cui la persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato.

21 In forza dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii), i lavoratori frontalieri che si trovano in disoccupazione completa sono soggetti alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiedono. La Corte ha affermato che tale norma presuppone implicitamente che un lavoratore siffatto fruisca in tale Stato delle condizioni più favorevoli alla ricerca di un'occupazione (v. sentenza Miethe, cit., punto 17).

22 Ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1408/71, i lavoratori subordinati diversi dai frontalieri, cioè coloro che, contrariamente ai frontalieri, non ritornano ogni giorno o almeno una volta alla settimana nel loro Stato di residenza, quando si trovano in disoccupazione completa possono scegliere di mettersi a disposizione degli uffici del lavoro nel territorio dello Stato membro competente, oppure di mettersi a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro in cui risiedono. Nel primo caso, essi beneficiano delle indennità a carico dello Stato membro dell'ultima occupazione; nel secondo, di quelle a carico dello Stato membro di residenza. Le prestazioni in argomento consistono non soltanto nell'erogazione di somme di denaro, ma anche nell'aiuto al reinserimento professionale (v., in tal senso, sentenza Miethe, cit., punto 16).

23 Al punto 18 della sentenza Miethe, la Corte ha affermato che lo scopo perseguito dall'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento n. 1408/71, riguardante i lavoratori frontalieri che si trovano in disoccupazione completa, vale a dire quello di assicurare al lavoratore migrante il beneficio dell'indennità di disoccupazione alle condizioni più favorevoli, non può tuttavia essere perseguito allorché un lavoratore frontaliero in disoccupazione completa ha eccezionalmente conservato, nello Stato membro dell'ultima occupazione, legami personali e professionali tali da fargli disporre in questo Stato delle migliori opportunità di reinserimento professionale. Un tale lavoratore deve quindi essere considerato «diverso dal lavoratore frontaliero» di cui all'articolo 71 del suddetto regolamento e, di conseguenza, rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 1, lettera b), del medesimo articolo. Pertanto, tale lavoratore può scegliere di mettersi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato l'ultima attività lavorativa e di ricevere da parte di detto Stato le prestazioni, che consistono sia nell'aiuto al ricollocamento professionale sia nell'erogazione di indennità di disoccupazione.

24 Come risulta dal considerando 3 del regolamento n. 883/2004, il legislatore ha inteso modernizzare e semplificare le norme del regolamento n. 1408/71, le quali erano state rese complesse e macchinose a seguito di numerose modifiche ed aggiornamenti.

25 Così, l'articolo 65 del regolamento n. 883/2004 ha sostituito l'articolo 71 del regolamento n. 1408/71, modificandone parzialmente il contenuto.

26 Dall'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004 risulta che il lavoratore frontaliero che si trova in disoccupazione completa e che risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro – lo Stato membro di residenza – si mette a disposizione degli uffici del lavoro in detto Stato. La stessa disposizione prevede che egli possa, a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.

27 Nel caso del lavoratore diverso da un lavoratore frontaliero che si trova in disoccupazione completa, questi si mette a disposizione o degli uffici del lavoro del suo Stato di residenza, qualora vi ritorni, oppure di quelli dell'ultimo Stato membro in cui ha lavorato, qualora non faccia ritorno in detto Stato.

28 La possibilità, per il lavoratore frontaliero che si trova in disoccupazione completa, di porsi, a titolo supplementare, a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro dell'ultima occupazione, prevista dall'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004, costituisce un elemento nuovo rispetto al contenuto dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento n. 1408/71. Pertanto, il lavoratore interessato, quali che siano i legami che ha conservato all'interno di tale Stato e, in particolare, se egli ivi disponga di migliori opportunità di reinserimento professionale, può beneficiare dei servizi di ricollocamento anche all'interno di tale Stato. In questo modo, il legislatore ha tenuto conto in parte della citata sentenza Miethe.

29 Tuttavia, secondo la stessa sentenza, un lavoratore i cui legami con lo Stato dell'ultima occupazione fossero tali da fargli disporre in questo Stato di migliori opportunità di reinserimento professionale, e che dovesse pertanto essere considerato come un lavoratore diverso da un lavoratore frontaliero, poteva beneficiare non soltanto dei servizi di ricollocamento di tale Stato, ma anche dei sussidi di disoccupazione a carico di quest'ultimo.

30 Occorre pertanto chiedersi se la facoltà, per un tale lavoratore, di ottenere sussidi di disoccupazione da parte dello Stato membro dell'ultima occupazione sia stata conservata dal regolamento n. 883/2004.

31 In proposito si osserva che dalla formulazione dell'articolo 65, paragrafo 2, del suddetto regolamento non si evince una tale facoltà. Quest'ultimo prevede che il lavoratore frontaliero che si trova in disoccupazione completa debba porsi a disposizione degli uffici del lavoro nel suo Stato di residenza. Si tratta di un obbligo e non di una facoltà. Ai sensi del paragrafo 5, lettera a), del medesimo articolo, un tale lavoratore riceve le prestazioni e quindi l'indennità di disoccupazione in base alla legislazione dello Stato membro di residenza, come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. È soltanto a titolo supplementare che egli può iscriversi presso gli uffici del lavoro nello Stato membro dell'ultima occupazione. Tale iscrizione ha per oggetto unicamente la ricerca di occupazione, come previsto dall'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento di attuazione, che fa riferimento all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004.

32 Poiché il regolamento n. 883/2004 è successivo all'emanazione della citata sentenza Miethe, il legislatore ben avrebbe potuto, se ne avesse avuto l'intenzione e tenendo conto della sua volontà di modernizzare e semplificare le norme esistenti, formulare l'articolo 65 del regolamento stesso inserendovi in modo totale ed esplicito l'interpretazione dell'articolo 71 del regolamento n. 1408/71 fornita dalla Corte in detta sentenza. Ebbene, ciò non è stato fatto. In tale contesto, occorre osservare che l'assenza di menzione espressa, all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004, della facoltà di ottenere sussidi di disoccupazione dallo Stato membro dell'ultima occupazione riflette la manifesta volontà del legislatore di limitare la portata della citata sentenza Miete, prevedendo per il lavoratore in questione unicamente una facoltà supplementare di iscriversi come persona in cerca di occupazione presso gli uffici del lavoro di tale Stato membro, al fine di ottenere un aiuto in più al collocamento.

33 Questa interpretazione è confermata, fra l'altro, dai lavori preparatori del regolamento n. 883/2004 e del regolamento di attuazione.

34 Per quanto riguarda il regolamento n. 883/2004, la Commissione europea aveva proposto di porre fine al sistema esistente, nel quale il lavoratore frontaliero che si trova in disoccupazione riceve l'indennità di disoccupazione dallo Stato di residenza oppure dallo Stato nel quale ha esercitato la sua ultima attività. Ebbene, in una comunicazione del 27 gennaio 2004, la Commissione ha rilevato che, nella posizione comune (CE) n. 18/2004, adottata dal Consiglio il 26 gennaio 2004, in vista dell'adozione del regolamento n. 883/2004 (GU 79 E, pag. 15), quest'ultimo non era pervenuto a un accordo su tale proposta e aveva mantenuto la responsabilità dello Stato di residenza per l'erogazione delle indennità.

35 Per quanto concerne il regolamento di attuazione, il Parlamento europeo aveva proposto, in una relazione del 10 giugno 2008, che mediante un considerando di tale regolamento venisse chiarito che la facoltà di iscrizione del lavoratore presso gli uffici del lavoro dello Stato dell'ultima occupazione aveva lo scopo di favorire la mobilità dei lavoratori e dei disoccupati, ma che il lavoratore ha diritto a una sola indennità, nello Stato membro di residenza. Il Parlamento aveva specificato che il suo emendamento era destinato ad eliminare qualsiasi ambiguità relativa all'applicazione, o meno, della citata sentenza Miethe. Ebbene, il considerando 13 del suddetto regolamento riprende l'emendamento proposto dal Parlamento in termini quasi identici.

36 Occorre pertanto rispondere alla prima questione dichiarando che, in seguito all'entrata in vigore del regolamento n. 883/2004, le disposizioni contenute nell'articolo 65 del medesimo regolamento non devono essere interpretate alla luce della citata sentenza Miethe. Nel caso di un lavoratore frontaliero che si trovi in disoccupazione completa e abbia conservato con lo Stato membro di ultima occupazione legami personali e professionali tali da fargli ivi disporre di maggiori opportunità di reinserimento professionale, detto articolo 65 deve essere inteso nel senso che esso consente a un siffatto lavoratore di mettersi a disposizione degli uffici del lavoro di detto Stato in via supplementare, non già per poter ottenere da quest'ultimo indennità di disoccupazione, ma unicamente per poter ivi beneficiare dei servizi di ricollocamento.

Sulla seconda questione

37 Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se le disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori, in particolare l'articolo 45 TFUE, debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a che lo Stato membro dell'ultima occupazione rifiuti, sulla base del suo diritto nazionale, di concedere il beneficio dell'indennità di disoccupazione a un lavoratore frontaliero che si trovi in disoccupazione completa e che disponga all'interno di tale Stato membro di migliori opportunità di reinserimento professionale, per il motivo che egli non risiede nel proprio territorio.

38 È opportuno esaminare la questione facendo riferimento a situazioni come quella del sig. Jeltes. Infatti, la situazione di lavoratori come la sig.ra Peeters e il sig. Arnold presentano peculiarità che saranno analizzate nello svolgimento della terza e della quarta questione.

39 Occorre notare che, riguardo al coordinamento richiesto dal regolamento n. 883/2004, il fatto che il diritto nazionale imponga la condizione della residenza non conduce, in una situazione come quella del sig. Jeltes, a un risultato diverso da quello che consegue all'applicazione delle norme di cui all'articolo 65, paragrafi 2 e 5, lettera a), del regolamento n. 883/2004, secondo cui il lavoratore frontaliero che si trova in disoccupazione completa riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza, come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma, e l'istituzione del luogo di residenza gli eroga tali prestazioni. Inoltre, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera c), del medesimo regolamento, la persona che riceva l'indennità di disoccupazione in base alla legislazione dello Stato membro di residenza, a norma del citato articolo 65, è soggetta alla legislazione di detto Stato membro. Dall'ordinanza di rinvio risulta che l'amministrazione nazionale ha fatto valere il suddetto articolo 65 per respingere le domande di concessione o di prosecuzione dell'indennità di disoccupazione presentate dai ricorrenti nelle controversie principali e per invitare questi ultimi a rivolgersi alle autorità del loro Stato di residenza.

40 Dalla giurisprudenza della Corte relativa al regolamento n. 1408/71 si può evincere che, nell'adottare il regolamento n. 883/2004, il legislatore dell'Unione, considerato l'ampio margine discrezionale di cui dispone quanto alla scelta dei provvedimenti più appropriati per conseguire il risultato di cui all'articolo 42 CE, ha in linea di principio assolto al compito, conferitogli da tale articolo, di instaurare un regime che consenta ai lavoratori di superare gli ostacoli che possono loro derivare dalle norme nazionali adottate in materia di previdenza sociale (v. per analogia, in particolare, sentenza del 16 luglio 2009, von Chamier-Glisczinski, C-208/07, Racc. pag. I-6095, punto 64 e giurisprudenza ivi citata).

41 Ciò posto, constatare che l'applicazione di una normativa nazionale a una determinata fattispecie possa essere conforme a una disposizione di un atto di diritto derivato, segnatamente il regolamento n. 883/2004, non produce necessariamente l'effetto di sottrarre tale normativa alle disposizione del Trattato FUE (v. in tal senso, in particolare, sentenze von Chamier-Glisczinski, cit., punto 66, nonché, in materia di indennità di disoccupazione, del 18 luglio 2006, De Cuyper, C-406/04, Racc. pag. I-6947, e dell'11 settembre 2008, Petersen, C-228/07, Racc. pag. I-6989).

42 A tale riguardo, dalla documentazione in possesso della Corte risulta che le indennità di disoccupazione erogate dalle autorità olandesi hanno un importo più elevato rispetto a quelle erogate dalle autorità belghe, ma che queste ultime sono versate per un periodo di tempo maggiore.

43 Occorre però ricordare che, dato che l'articolo 48 TFUE prevede un coordinamento delle normative degli Stati membri, e non la loro armonizzazione, le differenze sostanziali e procedurali tra i regimi di previdenza sociale di ciascuno Stato membro e, di conseguenza, tra i diritti degli iscritti vengono lasciate inalterate da tale disposizione (v. sentenza von Chamier-Glisczinski, cit., punto 84 e la giurisprudenza ivi citata).

44 In tale quadro, le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione non possono garantire a un assicurato che il trasferimento in un altro Stato membro sia neutrale dal punto di vista della previdenza sociale. Infatti, considerate le disparità tra i regimi e le legislazioni degli Stati membri in materia, un siffatto trasferimento può, secondo i casi, essere più o meno favorevole sul piano finanziario per l'iscritto al regime previdenziale (v. sentenze von Chamier-Glisczinski, cit., punto 85, e del 12 luglio 2012, Commissione/Germania, C-562/10, punto 57).

45 Pertanto, il fatto che un soggetto nella posizione del sig. Jeltes riceva talune indennità di disoccupazione da parte dell'istituzione competente dello Stato membro di residenza, nella fattispecie il Regno del Belgio, deriva dall'applicazione conforme al regolamento n. 883/2004 della legge di tale Stato membro in materia di prestazioni di disoccupazione. Una differenza tra le prestazioni previste nella normativa dello Stato membro dell'ultimo impiego e quelle concesse secondo la normativa dello Stato membro di residenza non può dunque essere considerata una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori, dal momento che è una conseguenza della mancanza di armonizzazione del diritto dell'Unione in materia (v. per analogia, in materia di regime di tutela contro il rischio di malattia, sentenza del 14 ottobre 2010, van Delft e a., C-345/09, Racc. pag. I-9879, punto 106).

46 Occorre di conseguenza rispondere alla seconda questione dichiarando che le disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori, in particolare l'articolo 45 TFUE, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a che lo Stato membro dell'ultima occupazione rifiuti, sulla base del suo diritto nazionale, di concedere il beneficio dell'indennità di disoccupazione a un lavoratore frontaliero che si trovi in disoccupazione completa e che disponga all'interno di tale Stato membro di migliori opportunità di reinserimento professionale, per il motivo che egli non risiede nel proprio territorio, dal momento che, conformemente all'articolo 65 del regolamento n. 883/2004, la normativa applicabile è quella dello Stato membro di residenza.

Sulla terza e sulla quarta questione

47 La terza e la quarta questione sono relative alla situazione di soggetti come la sig.ra Peeters ed il sig. Arnold i quali, stante la contiguità dei due periodi di disoccupazione in cui si sono trovati, hanno chiesto, sulla base della legge nazionale, che fosse ripreso il versamento delle indennità delle quali essi avevano inizialmente beneficiato, ma la cui richiesta è stata respinta con la motivazione che nel frattempo era entrato in vigore il regolamento n. 883/2004.

48 Il giudice del rinvio chiede se, in una situazione siffatta, al fine di evitare una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori, le disposizioni transitorie dell'articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004, l'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea relativo al diritto di proprietà nonché i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento debbano essere interpretati nel senso che i lavoratori in questione possano continuare a percepire indennità di disoccupazione da parte dello Stato dell'ultima occupazione.

49 A tale riguardo occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004, una persona che, per effetto di tale regolamento, è soggetta alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione era soggetta a norma del titolo II del regolamento n. 1408/71 seguita a beneficiare di quest'ultimo regime per un certo periodo di tempo successivo all'entrata in vigore del regolamento n. 883/2004, fintanto che la situazione rimanga invariata.

50 Detta disposizione si applica quindi, in primo luogo, a condizione che la legislazione applicabile sia tale in forza del titolo II del regolamento n. 1408/71 e, in secondo luogo, a condizione che la situazione sia rimasta invariata.

51 Con riferimento alla prima di tali due condizioni, è pacifico che la sig.ra Peeters e il sig. Arnold hanno ottenuto dall'amministrazione olandese l'indennità di disoccupazione secondo le disposizioni della legge olandese, conformemente all'articolo 71 del regolamento n. 1408/71. Orbene, detto articolo non rientra nel titolo II di tale regolamento, recante disposizioni particolari per la determinazione della legislazione applicabile, bensì nel titolo III del medesimo, recante disposizioni particolari che consentono di determinare detta legislazione nella particolare materia delle prestazioni di disoccupazione.

52 Ne consegue che l'articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004, di per sé, non può essere ritenuto direttamente applicabile alla fattispecie oggetto del procedimento principale.

53 Sorge pertanto il dubbio se tale circostanza osti al mantenimento della legislazione che era applicabile sotto la vigenza del regolamento n. 1408/71.

54 Secondo il complesso delle osservazioni presentate alla Corte, tale circostanza non dovrebbe, di per sé sola, impedire tale mantenimento.

55 A tale proposito, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 68 delle sue conclusioni, l'assenza, nel regolamento n. 883/2004, di una disposizione transitoria applicabile alla situazione dei lavoratori in questione può considerarsi dovuta a una lacuna, intervenuta nel corso del procedimento legislativo di adozione del regolamento n. 883/2004, e non rispecchia una volontà manifesta del legislatore di assoggettare questi ultimi direttamente a un'altra disciplina.

56 Ciò posto, occorre interpretare la disposizione transitoria prevista all'articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004 nel senso che essa si applica, per analogia, a lavoratori frontalieri che si trovano in disoccupazione completa i quali, in considerazione dei legami che hanno conservato nello Stato membro del loro ultimo impiego, percepiscono da quest'ultimo indennità di disoccupazione sulla base della legislazione di tale Stato membro, in forza dell'articolo 71 del regolamento n. 1408/71. In tal caso, il fatto che quest'ultimo articolo rientri nel titolo III del regolamento n. 1408/71 non osta a tale applicazione.

57 Per quanto concerne, nell'ambito di una tale applicazione dell'articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004, la questione se la «situazione sia rimasta invariata», le osservazioni presentate alla Corte sul significato da attribuire a tale locuzione sono divergenti.

58 Ad avviso del Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen nonché dei governi olandese e danese, posto che alla data di entrata in vigore del regolamento n. 883/2004 i lavoratori in questione esercitavano un'attività professionale, e che si sono trovati in disoccupazione soltanto successivamente a tale data, si deve ritenere che la loro situazione sia variata, ai fini dell'articolo 87, paragrafo 8, di tale regolamento. Ad avviso della sig.ra Peeters, del governo tedesco e della Commissione, tali circostanze non sono determinanti e non ostano necessariamente al mantenimento della legge che era applicabile sotto la vigenza del regolamento n. 1408/71.

59 A tale proposito occorre notare che il concetto di «situazione rimasta invariata» non è definito dal regolamento n. 883/2004. Tuttavia, poiché detto regolamento non costituisce una misura di armonizzazione dei sistemi previdenziali nazionali, bensì un atto diretto a coordinare tali sistemi, gli Stati membri restano competenti a stabilire nelle proprie legislazioni, nel rispetto del diritto dell'Unione, i requisiti per la concessione delle prestazioni di un regime di previdenza sociale (v., in tal senso, sentenza del 12 giugno 2012, Hudzinski e Wawrzyniak, C-611/10 e C-612/10, punto 42). Il concetto di «situazione rimasta invariata», ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 8, di tale regolamento dev'essere pertanto interpretato facendo ricorso alla definizione fornita dalla legislazione nazionale in materia previdenziale (v., per analogia, riguardo al termine «occupazione» di cui all'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, sentenza dell'11 novembre 2004, Adanez-Vega, C-372/02, Racc. pag. I-10761, punto 33).

60 Nel caso di lavoratori come la sig.ra Peeters e il sig. Arnold, spetta dunque al giudice del rinvio accertare se, in forza della normativa olandese, al momento in cui essi hanno ritrovato un'occupazione dopo un primo periodo di disoccupazione, vale a dire, rispettivamente, nei mesi di aprile 2010 e marzo 2009, essi avessero il diritto di beneficiare di una ripresa del versamento delle indennità di disoccupazione nel caso in cui si fossero nuovamente trovati disoccupati prima della scadenza di un certo periodo. Il riferimento al termine «ripresa» effettuato dall'amministrazione olandese potrebbe stare ad indicare che tale diritto sussiste secondo la normativa olandese. In caso affermativo, spetta al giudice del rinvio determinare se, considerata in particolare la durata del periodo durante il quale gli interessati hanno nuovamente lavorato, essi soddisfino le condizioni previste dal legislatore nazionale per beneficiare della ripresa del versamento delle indennità in questione, a prescindere dall'entrata in vigore del regolamento n. 883/2004.

61 Di conseguenza, la nozione di «situazione invariata» ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004 deve essere interpetata con riferimento alla normativa nazionale in materia di previdenza sociale, e spetta al giudice nazionale accertare se lavoratori come la sig.ra Peeters e il sig. Arnold soddisfino i requisiti previsti da tale normativa per chiedere la ripresa del versamento delle indennità di disoccupazione di cui beneficiavano in forza della suddetta normativa, conformemente all'articolo 71 del regolamento n. 1408/71.

62 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere come segue alle questioni terza e quarta:

— l'articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004 si applica a lavoratori frontalieri che si trovano in disoccupazione completa i quali, in considerazione dei legami che hanno conservato nello Stato membro del loro ultimo impiego, percepiscono da quest'ultimo indennità di disoccupazione sulla base della legislazione di tale Stato membro, in forza dell'articolo 71 del regolamento n. 1408/71.

— la nozione di «situazione invariata» ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004 deve essere interpetata con riferimento alla normativa nazionale in materia di previdenza sociale. Spetta al giudice nazionale accertare se lavoratori come la sig.ra Peeters e il sig. Arnold soddisfino i requisiti previsti da tale normativa per chiedere la ripresa del versamento delle indennità di disoccupazione di cui beneficiavano in forza della suddetta normativa, conformemente all'articolo 71 del regolamento n. 1408/71.

Sulle spese

63 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1) **In seguito all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, le disposizioni contenute nell'articolo 65 del medesimo regolamento non devono essere interpretate alla luce della sentenza della Corte del 12 giugno 1986, Miethe (1/85). Nel caso di un lavoratore frontaliero che si trovi in disoccupazione completa e abbia conservato con lo Stato membro di ultima occupazione legami personali e professionali tali da fargli ivi disporre di maggiori opportunità di reinserimento professionale, detto articolo 65 deve essere inteso nel senso che esso consente a un siffatto lavoratore di mettersi a disposizione degli uffici del lavoro di detto Stato in via supplementare, non già per poter ottenere da quest'ultimo indennità di disoccupazione, ma unicamente per poter ivi beneficiare dei servizi di ricollocamento.**

2) **Le disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori, in particolare l'articolo 45 TFUE, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a che lo Stato membro dell'ultima occupazione rifiuti, sulla base del suo diritto nazionale, di concedere il beneficio dell'indennità di disoccupazione a un lavoratore frontaliero che si trovi in disoccupazione completa e che disponga all'interno di tale Stato membro di migliori opportunità di reinserimento professionale, per il motivo che egli non risiede nel proprio territorio, dal momento che, conformemente all'articolo 65 del regolamento n. 883/2004, come modificato dal regolamento n. 988/2009, la normativa applicabile è quella dello Stato membro di residenza.**

3) **L'articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004, come modificato dal regolamento n. 988/2009, si applica a lavoratori frontalieri che si trovano in disoccupazione completa i quali, in considerazione dei legami che hanno conservato nello Stato membro del loro ultimo impiego, percepiscono da quest'ultimo indennità di disoccupazione sulla base della legislazione di tale Stato membro, in forza dell'articolo 71 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008.**

   La nozione di «situazione invariata» ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004, come modificato dal regolamento n. 988/2009, deve essere interpretata con riferimento alla normativa nazionale in materia di previdenza sociale. Spetta al giudice nazionale accertare se lavoratori come la sig.ra Peeters e il sig. Arnold soddisfino i requisiti previsti da tale normativa per chiedere la ripresa del versamento delle indennità di disoccupazione di cui beneficiavano in forza della suddetta normativa, conformemente all'articolo 71 del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 592/2008.

Firme